



Cassa pensione Novartis 2

Regolamento inerente
le condizioni e le procedure
per una liquidazione parziale

Regolamento inerente le condizioni e le procedure per una liquidazione parziale

Indice

Art. 1	Introduzione	5
Art. 2	Circostanze che causano la liquidazione parziale	5
Art. 3	Data determinante	5
Art. 4	Basi di valutazione	5
Art. 5	Forma del trasferimento	5
Art. 6	Assegnazione dei fondi liberi (piano di assegnazione)	6
Art. 7	Assegnazione di accantonamenti e di riserve di fluttuazione	6
Art. 8	Adattamento in caso di cambiamenti essenziali	6
Art. 9	Computo di un disavanzo	6
Art. 10	Informazione	7
Art. 11	Cambiamento del regolamento	7
Art. 12	Entrata in vigore	7

Art. 1 **Introduzione**

In base all'art. 31 del regolamento della Cassa pensione Novartis 2 (di seguito denominata: «Cassa pensione») e alle disposizioni degli art. 23 LFLP, art. 53d LPP, art. 27g e 27h OPP 2, qui di seguito vengono regolate le condizioni e la procedura della liquidazione parziale.

Art. 2 **Circostanze che causano la liquidazione parziale**

Le circostanze che causano una liquidazione parziale si producono

- a) in caso di scioglimento di una convenzione di adesione, se per questo motivo almeno il 2% degli assicurati attivi esce dalla Cassa pensione;
- b) in caso di ristrutturazione di un'impresa, se per questo motivo almeno il 5% degli assicurati attivi esce dalla Cassa pensione;
- c) in caso di una riduzione del personale per motivi economici, se per questo motivo almeno il 10% degli assicurati attivi esce dalla Cassa pensione.

Art. 3 **Data determinante**

Il Consiglio di fondazione sancisce la data determinante o il periodo per la determinazione della cerchia delle persone coinvolte, in relazione all'evento e alle uscite degli assicurati. Quale data determinante per una liquidazione parziale vale il 31 dicembre dell'anno civile che precede l'anno di uscita dalla Cassa pensione.

Art. 4 **Basi di valutazione**

La base per la valutazione del patrimonio e degli obblighi viene costituita dal bilancio attuariale e commerciale (conto annuo con il bilancio, conto d'esercizio ed allegato) e da eventuali accantonamenti supplementari (per mantenere l'istituto), dai quali risulta l'effettiva situazione finanziaria della Cassa pensione a valori di alienazione (valori di mercato). La valutazione dei valori patrimoniali e degli obblighi, nonché la costituzione di accantonamenti e di riserve, avviene su principi professionali, applicati di continuo. È determinante il conto annuo esaminato dall'organo di controllo per la data determinante della liquidazione parziale.

Art. 5 **Forma del trasferimento**

Se almeno dieci assicurati si trasferiscono, come gruppo, in un medesimo istituto di previdenza, si tratta di un'uscita collettiva; in tutti gli altri casi si tratta di un'uscita individuale.

L'uscita collettiva, se possibile, viene regolata in un contratto di trasferta. Altrimenti valgono in analogia le disposizioni dell'art. 17 del regolamento per quanto concerne il versamento di eventuali fondi supplementari.

Art. 6 Assegnazione dei fondi liberi (piano di assegnazione)

A causa della particolare struttura della Cassa pensione, i fondi liberi possono derivare solo da utili sulle mutazioni in caso di eventi assicurativi per i quali le prestazioni assicurative non sono state versate a causa della mancanza di destinatari aventi diritto.

In caso di un'uscita individuale sussiste un diritto individuale e, in caso di un'uscita collettiva, un diritto collettivo ad eventuali fondi supplementari. I fondi liberi vengono determinati in percentuale rispetto ai capitali di previdenza. La quota parte ai fondi liberi degli assicurati uscenti corrisponde a questa percentuale che viene applicata sulla prestazione di uscita. Le prestazioni di entrata e gli importi d'acquisto che sono stati versati dopo il 30 giugno, quindi precedenti alla data determinante, non vengono presi in considerazione nel calcolo dei fondi liberi.

Art. 7 Assegnazione di accantonamenti e di riserve di fluttuazione

In caso di un'uscita collettiva sussiste un diritto proporzionale sugli accantonamenti. Il diritto parziale agli accantonamenti sussiste però soltanto se vengono trasferiti anche i rischi attuariali. Inoltre viene anche preso in considerazione l'importo che la collettività uscente ha apportato per la costituzione degli accantonamenti. Il diritto agli accantonamenti viene trasferito collettivamente. Il Consiglio di fondazione decide sulla forma e sul modo in cui vengono trasferiti i fondi liberi al nuovo Istituto di previdenza, considerando che di regola i fondi liberi da trasferire vengono trasferiti in forma liquida.

Art. 8 Adattamento in caso di cambiamenti essenziali

Se gli attivi e i passivi dovessero cambiare di oltre il 10% tra la data determinante della liquidazione parziale e quella del trasferimento dei fondi (durante l'anno in corso su misura di una valutazione mensile del grado di copertura secondo le predisposizioni del perito in materia di previdenza professionale, per la fine dell'anno in base al bilancio annuale esaminato dall'organo di controllo), i fondi verrebbero adattati.

Art. 9 Computo di un disavanzo

Se per la data determinante della liquidazione parziale risulta, prendendo in considerazione l'attuale bilancio attuariale, un disavanzo ai sensi dell'art. 44 OPP 2, questo può essere detratto proporzionalmente ed individualmente dalla prestazione di uscita. Se la prestazione di uscita non ridotta è già stata versata, l'assicurato deve rimborsare la riduzione. Il disavanzo viene determinato in una percentuale delle riserve matematiche. La quota parte del disavanzo degli assicurati uscenti corrisponde a questa percentuale che viene applicata sulla loro prestazione di uscita. Prestazioni di entrata e somme di acquisto che sono state versate dopo il 30 giugno, quindi precedenti alla data determinante del bilancio della liquidazione parziale, non vengono prese in considerazione per il calcolo della quota parte del disavanzo.

Art. 10 **Informazione**

La Cassa pensione informa a tempo debito gli assicurati sulla liquidazione parziale e permette loro di visionare i piani di ripartizione. Gli assicurati hanno il diritto di presentare opposizione contro la decisione del Consiglio di fondazione entro 30 giorni dopo essere stati informati. Questa opposizione dev'essere redatta per iscritto e deve contenere una motivazione. Il Consiglio di fondazione emana la decisione su opposizione entro un adeguato termine.

Gli assicurati ed i pensionati hanno il diritto, entro 30 giorni dopo aver ricevuto la decisione su opposizione, di far esaminare le condizioni, la procedura ed il piano di ripartizione dall'Autorità di vigilanza e prendere le proprie decisioni.

Un reclamo contro la decisione delle autorità di vigilanza ha solo effetto dilatorio se il presidente del reparto in questione del Tribunale amministrativo federale o il giudice istruttore lo emana d'ufficio o su richiesta del ricorrente. Se presso le autorità di vigilanza non vengono presentate delle obiezioni, il piano di ripartizione viene eseguito. L'organo di controllo conferma nel suo rapporto l'esecuzione regolare della liquidazione parziale, ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 del regolamento della Cassa pensione.

Art. 11 **Cambiamento del regolamento**

Il presente regolamento può essere cambiato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione, riservata l'approvazione tramite l'Autorità di vigilanza.

Art. 12 **Entrata in vigore**

Il regolamento è stato emanato dal Consiglio di fondazione della Cassa pensione Novartis il 1° luglio 2010. Questo entra in vigore dopo l'approvazione tramite l'Autorità di vigilanza per il 1° gennaio 2011 e sostituisce le disposizioni sulla liquidazione parziale dell'art. 33 del Regolamento sull'Assicurazione rendite della Cassa pensione Novartis, valido dal 1° gennaio 2005.

Pubblicato da:
Cassa pensione Novartis, Casella postale, CH-4002 Basilea

© 2011 Cassa pensione Novartis

Questo regolamento si può ottenere anche in lingua
tedesca, inglese e francese. Tutte le versioni linguistiche
sono reperibili dell'internet su:

www.pensionskasse-novartis.ch